COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

Settore Politiche Familiari e Sociali

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI TRIENNIO 2027-2029

TRA

Il Comune di Albano Sant'Alessandro, con sede in Piazza Caduti per la Patria n. 2, codice fiscale 00684180166, rappresentato da _____, in qualità di _____, di seguito denominato «Comune»,

E

il Centro di Assistenza Fiscale _____, con sede legale in _____, codice fiscale e partita IVA _____, iscritto all'Albo dei CAF al n. _____, rappresentato dal legale rappresentante _____, di seguito denominato «CAF».

PREMESSO CHE

- l'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 disciplina l'assegno di maternità concesso dal Comune e pagato dall'INPS secondo la disciplina vigente;
- il decreto 21 dicembre 2000, n. 452, come modificato dal decreto 25 maggio 2001, n. 337, disciplina le domande, l'istruttoria e le funzioni dei Comuni in materia di assegno di maternità;
- l'articolo 18, comma 4, del decreto n. 452/2000 consente ai Comuni di stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i Centri di Assistenza Fiscale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, come modificato dal D.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13, disciplina la determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE;
- il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 disciplinano l'autorizzazione e l'attività dei CAF;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 disciplina le dichiarazioni sostitutive e i controlli sulla loro veridicità, in particolare agli articoli 71, 75 e 76;
- il Regolamento (UE) 2016/679 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 disciplinano la protezione dei dati personali;
- il Comune intende agevolare i cittadini nella predisposizione e nella trasmissione delle domande di assegno di maternità di base, ferma restando la propria competenza esclusiva sull'istruttoria amministrativa e sul provvedimento finale;
- il Comune ha pubblicato apposito avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte dei CAF disponibili a operare alle condizioni economiche e organizzative stabilite;
- il CAF ha presentato manifestazione di interesse, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti e accettando le condizioni dell'avviso e della presente convenzione;
- il CAF dichiara di essere autorizzato allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e di essere iscritto nel relativo Albo al n. _____;
- il CAF dichiara di essere abilitato, in forza dei rapporti e delle convenzioni vigenti con l'INPS, agli adempimenti telematici oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina il servizio di assistenza ai cittadini residenti nel Comune di Albano Sant'Alessandro per la predisposizione e la presentazione delle domande di assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 151/2001.

Il servizio comprende l'informazione all'utenza, l'assistenza nella compilazione della domanda, la verifica formale della documentazione, l'eventuale assistenza per la DSU e, dopo la comunicazione del provvedimento comunale di concessione, gli adempimenti telematici verso l'INPS espressamente attribuiti al CAF dalle procedure dell'Istituto.

Il servizio è gratuito per il cittadino. Il CAF non può richiedere all'utente compensi, rimborsi o altre utilità per le attività comprese nella presente convenzione.

Art. 2 – Attività e obblighi del CAF

Il CAF si impegna a:

a) accogliere e informare i cittadini, precisando che la domanda deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio previsto dall'articolo 13 del decreto n. 452/2000;

b) assistere il richiedente nella compilazione della domanda e, ove necessario, della DSU;

c) verificare, sotto il profilo formale, la completezza e la coerenza della domanda e dei documenti allegati, senza svolgere valutazioni riservate al Comune;

d) acquisire la sottoscrizione della domanda e rilasciare al cittadino ricevuta della presentazione;

e) trasmettere la pratica al Comune all'indirizzo PEC postacert@pec.comune.albano.bg.it, con modalità idonee a garantirne integrità, riservatezza e tracciabilità;

f) segnalare tempestivamente al cittadino e al Comune eventuali incompletezze o anomalie rilevate;

g) trasmettere all'INPS, secondo le specifiche tecniche e le procedure vigenti, esclusivamente le pratiche per le quali il Comune abbia comunicato l'adozione del provvedimento di concessione o altra espressa autorizzazione;

h) collaborare con gli uffici comunali per la regolarizzazione e la corretta gestione delle pratiche;

i) mantenere per tutta la durata della convenzione i requisiti di autorizzazione, iscrizione e abilitazione dichiarati, comunicando senza ritardo ogni sospensione, variazione o perdita degli stessi.

Restano di esclusiva competenza del Comune l'istruttoria amministrativa, i controlli sostanziali, la valutazione dei requisiti, la determinazione dell'importo spettante e l'adozione del provvedimento di concessione o diniego.

Art. 3 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

a) informare i cittadini sulle modalità di accesso al beneficio e sulla gratuità del servizio;

b) pubblicare e rendere disponibile l'elenco dei CAF convenzionati, con sedi, recapiti e orari comunicati dagli stessi;

c) svolgere l'istruttoria, i controlli e l'adozione del provvedimento finale secondo la normativa vigente;

d) comunicare al CAF l'esito dell'istruttoria e, in caso di concessione, trasmettere esclusivamente i dati necessari per gli adempimenti verso l'INPS;

e) verificare la rendicontazione delle pratiche e liquidare i corrispettivi dovuti nei termini stabiliti.

Art. 4 – Personale, sedi e continuità del servizio

Il CAF garantisce personale adeguatamente formato e sedi operative idonee, accessibili e organizzate nel rispetto della normativa vigente.

Le sedi, i recapiti e gli orari di apertura sono comunicati al Comune prima dell'avvio del servizio. Ogni variazione è comunicata tempestivamente.

Il CAF assicura la continuità del servizio e adotta misure organizzative adeguate a evitare ritardi incompatibili con il termine perentorio di presentazione della domanda.

Art. 5 – Corrispettivo

Il servizio reso al Comune è a titolo oneroso.

Il compenso unitario è stabilito in euro 7,00, oltre IVA se dovuta, per ciascuna pratica completa, e correttamente gestita;

Il compenso sarà corrisposto previa emissione di fattura accompagnata da elenco nominative delle pratiche elaborate

in caso di concessione, il compenso comprende anche gli adempimenti telematici verso l'INPS previsti dalla presente convenzione.

Non sono remunerate le pratiche duplicate, non riferibili a residenti nel Comune, non trasmesse al Comune, prive degli elementi essenziali o non regolarizzate dopo la richiesta dell'ufficio.

Il Comune non garantisce un numero minimo di pratiche né un volume minimo di compensi.

Art. 6 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento

Il CAF presenta, con la periodicità concordata con l'ufficio comunale e comunque prima della fatturazione, un rendiconto analitico delle pratiche gestite, contenente gli elementi strettamente necessari alla verifica delle prestazioni.

La fattura elettronica può essere emessa soltanto dopo la verifica positiva del rendiconto da parte del Comune e deve riportare i riferimenti amministrativi e contabili comunicati dall'ufficio.

Il pagamento è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura regolare, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni, fatti salvi i casi di sospensione del termine previsti dalla legge.

Art. 7– Non esclusività e libera scelta

La presente convenzione non attribuisce alcun diritto di esclusiva al CAF. Il Comune può stipulare convenzioni con una pluralità di CAF alle medesime condizioni economiche e operative.

Il cittadino sceglie liberamente il CAF convenzionato al quale rivolgersi.

Art. 8 – Organizzazioni territoriali e società di servizi

Il CAF può avvalersi, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, delle proprie organizzazioni territoriali o di società di servizi legittimamente incaricate.

Il CAF comunica preventivamente al Comune i soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività e resta in ogni caso unico responsabile nei confronti del Comune della corretta esecuzione della convenzione.

L'eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti deve essere coerente con i ruoli e con le autorizzazioni previste in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003, secondo i ruoli concretamente assunti nelle diverse fasi del procedimento.

Per i trattamenti svolti dal CAF per conto del Comune nell'ambito della raccolta, gestione e trasmissione delle domande, il CAF è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 mediante separato atto, allegato alla presente convenzione.

Il CAF tratta i dati soltanto sulla base delle istruzioni documentate del Comune, garantisce la riservatezza delle persone autorizzate, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, assiste il Comune nell'adempimento degli obblighi applicabili e non ricorre a sub-responsabili senza preventiva autorizzazione scritta.

Restano distintamente disciplinati i trattamenti eventualmente svolti dal CAF quale autonomo titolare nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla normativa o delle convenzioni con l'INPS.

Art. 10 – Conservazione e restituzione dei documenti

Il CAF conserva la documentazione per il periodo previsto dalla normativa applicabile e, per i trattamenti svolti per conto del Comune, per il periodo indicato nelle istruzioni del titolare.

Alla cessazione del rapporto, il CAF restituisce o cancella i dati trattati per conto del Comune, salvo che la conservazione sia imposta dalla legge, e ne attesta per iscritto l'avvenuta restituzione o cancellazione su richiesta del Comune.

Art. 11 – Responsabilità e copertura assicurativa

Il CAF risponde della corretta esecuzione delle attività assunte con la presente convenzione e dei danni direttamente imputabili a propri errori od omissioni, ferma restando la competenza del Comune sul procedimento amministrativo.

Prima della sottoscrizione, il CAF comunica gli estremi della copertura assicurativa vigente e si impegna a mantenerla efficace per tutta la durata della convenzione, segnalando tempestivamente sospensioni, modifiche rilevanti o cessazioni.

Art. 12 – Verifiche e controlli

Il CAF è tenuto a rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio (mancato e/o ritardo di adempimento delle pratiche) restando a suo complete ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune.

Il CAF stipula apposite polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Albano Sant'Alessandro rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 13 – Contestazioni, risoluzione e recesso

In caso di irregolarità o inadempimento, il Comune procede a contestazione scritta, assegnando un termine congruo per le controdeduzioni e, ove possibile, per la regolarizzazione.

In caso di grave inadempimento, perdita dei requisiti, reiterazione delle irregolarità o violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Comune può risolvere la convenzione, fatti salvi il risarcimento del danno e gli ulteriori rimedi previsti dalla legge.

Ciascuna parte può recedere con preavviso scritto di almeno sessanta giorni. Restano fermi gli adempimenti relativi alle pratiche già acquisite e la corretta gestione dei dati e dei documenti.

Art. 14 – Durata

La convenzione ha durata dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2029.

È escluso il rinnovo tacito. L'eventuale prosecuzione del rapporto deve essere disposta con apposito atto, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15 – Tracciabilità e obblighi amministrativi

Il CAF assume, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e comunica al Comune gli estremi del conto dedicato e delle persone abilitate a operarvi.

Il CAF rende le dichiarazioni e fornisce i dati necessari agli adempimenti amministrativi, fiscali e contributivi connessi all'esecuzione della convenzione.

Art. 16 – Disposizioni finali e rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni vigenti in materia di assegno di maternità di base, ISEE, attività dei CAF, documentazione amministrativa, protezione dei dati personali e rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

Le modifiche normative o procedurali sopravvenute che incidano sulle attività convenzionate sono recepite, se necessario, mediante accordo scritto tra le parti.

La convenzione è sottoscritta con firma digitale. L'eventuale imposta di bollo è assolta secondo la normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Albano Sant'Alessandro, lì _____

PER IL COMUNE	**PER IL CAF**
Il/La Responsabile	Il Legale Rappresentante
_____	_____